



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 91 del 10/07/2014**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE,  
VIA E VAS 23 giugno 2014, n. 175

Valutazione di incidenza fase screening del “Piano di lottizzazione (Piano attuativo ai sensi dell’art. 21 l.r. 56/80) in zona D1 comparto ‘s’ del PRG” - Autorità procedente: Comune di Altamura (BA).

L’anno 2014 addì 23 del mese di giugno in Modugno (Bari), presso la sede dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, la Dirigente dell’Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., sulla scorta dell’istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall’ing. Rossana Racioppi, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

con nota prot. n. 44648 dell’11.09.2013, acquisita al prot. n. 8685 del 17.09.2013 del Servizio Ecologia, il Comune di Altamura, presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 8 della l.r. 44/2012, per il “Piano di lottizzazione (Piano attuativo ai sensi dell’art. 21 l.r. 56/80) in zona D1 comparto ‘s’ del PRG” trasmettendo contestualmente in formato digitale e cartaceo i seguenti elaborati:

- “Verifica di assoggettabilità a VAS e studio di incidenza ambientale”;
- Tavola n. 3 “Stralcio di PRG su catastale, Stralcio catastale con elenco ditte, Piano di lottizzazione, Previsione frazionamento”;
- Tavola n. 4 “Tipologie”;
- atto di formalizzazione del Piano, di cui alla Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Altamura n. 901/2013;

l’Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS con nota prot. n. 10459 dell’11.11.2013, ai fini della consultazione di cui all’art. 8 della l.r. 44/2012, comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Assessorato regionale alla Qualità dell’Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti soggetti con competenza ambientale:

- Regione Puglia - Servizio Urbanistica, Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e Ufficio Parchi e Tutela della biodiversità), Servizio Tutela delle Acque, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei Rifiuti e bonifiche, Servizio Agricoltura (Ufficio provinciale agricoltura di Bari), Servizio Foreste;
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA);
- Autorità di Bacino della Puglia;
- Autorità idrica pugliese;
- Acquedotto pugliese;
- Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia;

- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
- Azienda sanitaria locale di Bari;
- Provincia di Bari - Servizio Ambiente, Protezione civile e Polizia provinciale;
- Servizio Edilizia Pubblica e Territorio (Viabilità, Trasporti, Urbanistica ed Espropriazioni);
- Autorità interregionale di Bacino della Basilicata;
- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio civile) di Bari e Foggia;

nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 8 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

con nota prot. n. 4801 del 6.12.2013, acquisita al prot. n. 147 del 7.01.2014 del Servizio Ecologia, l'Autorità idrica pugliese riscontrava rappresentando la necessità di verificare la compatibilità con le infrastrutture esistenti e/o previste di acquedotto, fognatura nera e depurazione del Servizio Idrico Integrato regionale. Segnalava altresì i riferimenti normativi e tecnici da utilizzare per la programmazione delle precedenti infrastrutture, ossia il "Piano d'Ambito dell'ATO Puglia", approvato nel settembre 2002 e successivamente aggiornato; invitava inoltre "a verificare presso AQP s.p.a. la compatibilità con le infrastrutture esistenti e/o previste, in particolare per la capacità depurativa dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane interessato, in relazione all'intervento in oggetto";

l'Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 15782 del 2.12.2014 acquisita al prot. n. 201 del 7.01.2014 del Servizio Ecologia, comunicava che "dalla verifica degli elaborati scaricati dal Portale ambientale risulta che l'intervento ricade nel territorio di altra Autorità di bacino";

la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con nota prot. n. 14791 del 6.12.2013 acquisita al prot. n. 615 del 21.01.2014 del Servizio Ecologia, rilevava che "[...] l'area interessata dai lavori non è sottoposta a provvedimenti di tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004, tuttavia l'intero territorio di Altamura è caratterizzato dalla diffusa presenza di testimonianze archeologiche. In particolare l'attuale centro abitato di Altamura, area nelle vicinanze della quale è localizzato il piano di lottizzazione, corrisponde a quello in cui si sono documentate rilevanti tracce dell'antico insediamento peuceta in seguito ad importanti ritrovamenti archeologici verificatisi nel corso degli anni. Si rileva pertanto la sussistenza di un rischio archeologico connesso alla ubicazione dell'area in questione e si ritiene, per quanto di competenza, che il piano di lottizzazione in oggetto debba essere assoggettato a valutazione ambientale strategica";

il Servizio Foreste della Regione Puglia, con nota prot. n. 29044 del 19.12.2013 acquisita al prot. n. 283 del 9.01.2014 del Servizio Ecologia, comunicava che "[...] la zona interessata ai lavori per quanto in oggetto non risulta sottoposta al vincolo per scopi idrogeologici ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 3267/23, per cui tali lavori non necessitano di nulla osta forestale da parte di questo Ufficio. Per quanto riguarda le competenze di questo Servizio Foreste inerenti eventuali tagli di piante sparse, valgono le norme di cui all'art. 3 del r.r. n. 10 del 30.06.2009 e ss.mm.ii.";

con nota prot. n. 4168 del 20.12.2013 acquisita al prot. n. 545 del 20.01.2014 del Servizio Ecologia, l'Ufficio Pianificazione della mobilità e dei trasporti dell'Assessorato Infrastrutture strategiche e mobilità della Regione Puglia comunicava che "gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza del Servizio scrivente";

atteso che:

ai sensi dell'art. 4 della l.r. 44/2012, come novellato dalla legge regionale di semplificazione del 12 febbraio 2014, n. 4, "Ai comuni è delegato l'esercizio, anche nelle forme associative disciplinate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra". Tali procedimenti, secondo quanto disposto dal successivo comma 7bis, "[...] avviati dalla Regione alla data di entrata in vigore del presente comma, sono conclusi dai

comuni, ad esclusione dei procedimenti di VAS rinvenienti da provvedimento di assoggettamento a VAS definiti in sede regionale”;

la Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 comma Ibis l.r. 11/2001 e ss.mm.ii., è competente ad esprimere parere di valutazione di incidenza per i “piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti”;

con Determinazione n. 22 dell'1.08.2011 il Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto l'assegnazione dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;

con Determinazione n. 99 del 21.05.2012, il Dirigente del Servizio Ecologia, ha delegato le competenze relative alla Valutazione di Incidenza così come definite nella DD n. 22 dell'1.08.2011 alla Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;

considerato che:

in forza della delega, prevista dai commi 3 e 7bis del citato art. 4 della l.r. 44/2012, nel caso di istanze di verifica di assoggettabilità a VAS, anche semplificata, inerenti ai piani e programmi approvati in via definitiva dalle amministrazioni comunali, che, alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale di semplificazione 4/2014, risultano avviate o presentate in Regione, l'esercizio della competenza relativamente all'espletamento dei procedimenti è attribuito alla medesima amministrazione comunale;

l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. 2162 del 28.02.2014, ha rappresentato la circostanza di cui sopra ai Comuni delegati;

ai sensi dell'art. 17 comma 1 “la valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma” e comma 3 “il provvedimento di verifica e/o il parere motivato sono espressi dall'autorità competente anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza oppure, nei casi in cui operano le deleghe previste all'articolo 4, danno atto degli esiti della valutazione di incidenza” della l.r. 44/2012;

si procede in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria di competenza regionale relativa al livello 1 della “fase di screening” del procedimento in epigrafe di cui l'Autorità competente dovrà tener conto nel proprio provvedimento.

L'intervento si riferisce ad un Piano di lottizzazione del “comparto 's'”, all'interno di un'area tipizzata D1 dal vigente PRG del Comune di Altamura, che interessa le p.lle 2, 11, 81, 82, 959, 960 del foglio di mappa 156. Il Comparto, secondo l'elaborato “Tavola 3”, è caratterizzato da una superficie territoriale pari a 11.657 m<sup>2</sup> (10.429 m<sup>2</sup> superficie di comparto e 1.408 m<sup>2</sup> superficie strada vicinale).

Dal punto di vista vincolistico, si rileva che l'intervento, ricade in una zona interessata dagli usi civici. Inoltre, dalla ricognizione condotta in ambito GIS dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), adottato con DGR n. 1435 del 2.08.2013, si rileva la presenza di: 6.2.2 - Componenti delle aree protette (UCP - rilevanza naturalistica - SIC-ZPS “Murgia Alta” IT 9120007).

L'intervento ricade nel SIC-ZPS “Murgia Alta” (cod. 1T9120007) e nell'IBA 135 “Murge”.

Ciò premesso, Considerato che:

- l'intervento è previsto in un'area peri-urbana del Comune di Altamura, ad ovest del centro edificato, che ricade in un più vasto contesto contraddistinto dalla presenza di numerosi fabbricati; le peculiari caratteristiche dell'area di interesse non appaiono descritte in maniera esaustiva, al contrario la documentazione sin qui prodotta appare generica e riferibile a qualunque altro contesto di intervento, così come non appare sufficientemente approfondita la valutazione del cumulo degli impatti generati dagli interventi già realizzati nell'area, nonché degli impatti determinati, più in generale, dalla forma di

gestione del territorio in oggetto;

- la realizzazione dell'intervento così proposto, senza alcuna indicazione su eventuali misure di mitigazione, può causare l'aumento della pressione antropica già presente nel territorio considerato.

Pertanto considerati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, si ritiene che sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato (SIC-ZPS "Murgia Alta" cod. IT9120007) e che pertanto sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata.

VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia" - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la D.G.R. 304/2006;

VISTO il R.R. 15/2008 e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. 2250/2010 con la quale sono state emanate indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree protette e nei siti Natura 2000;

VISTA la l.r. 44/2012 e ss.mm.ii.;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

#### Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati

esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”

presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso

la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S.

DETERMINA

- di richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata per il “Piano di lottizzazione (Piano attuativo ai sensi dell'art. 21 l.r. 56/80) in zona D1 comparto 's' del PRG” ricadente nel territorio di Altamura (BA) avente come Autorità procedente il Comune di Altamura per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa, intendendo le motivazioni e le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di precisare che il presente provvedimento:
  - è riferito a quanto previsto dalla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza secondo le disposizioni della DGR 304/2006;
  - non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
  - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
  - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
  - è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, all'Autorità procedente: Comune di Altamura;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità), alla Provincia di Bari, al Corpo Forestale dello Stato (Coordinamento provinciale di Bari);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,  
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.  
Ing. Caterina Dibitonto

---